

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4646

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LUCCHESI

Disposizioni per l'avanzamento al grado superiore degli ufficiali di complemento delle Forze armate in congedo assoluto

*Presentata il 28 gennaio 2004*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si intende colmare una lacuna finora sussistente in tema di avanzamento fra varie categorie di personale militare tutte meritevoli di un giusto ed equo riconoscimento a titolo soprattutto morale e ideale.

Fra i destinatari delle norme proposte vengono compresi coloro i quali, nel ricordo doloroso pur se fiero del genitore deceduto per cause di guerra, hanno saputo lodevolmente dare prova di peculiari capacità professionali e tecniche nel campo delle pubbliche amministrazioni oltre che riuscire parimenti a pervenire all'alto grado nei ruoli del complemento. Affinché costoro, ormai per-

venuti a congedo assoluto, in genere quasi contemporaneamente al traguardo di una prestigiosa carriera civile, possano vedere realizzata la loro nobile aspirazione attraverso una tempestiva e sollecita approvazione della presente iniziativa legislativa. Ciò anche al fine di attivare una sempre maggiore ed armoniosa consonanza fra il settore militare e quello civile.

Nell'evidenziare, infine, che altri Stati (ad esempio USA e Svizzera) hanno adottato proficuamente analoghi provvedimenti, si rileva che la proposta di legge non comporta oneri finanziari di sorta e non incide in alcun modo sulla sfera giuridica di terzi.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. I tenenti colonnelli provenienti dalla riserva di complemento, collocati in congedo assoluto e gradi equiparati delle Forze armate, in possesso della qualifica di orfani di guerra, i quali abbiano prestato per almeno quindici anni servizio nei ruoli della magistratura ordinaria, amministrativa o contabile ovvero nelle carriere direttive delle amministrazioni dello Stato o di altri enti pubblici, possono ottenere a domanda, senza limiti di tempo e di età, l'avanzamento al grado superiore.

2. Qualora nei ruoli del corpo di appartenenza non sia previsto il grado di colonnello o equiparato, il grado è conseguito previo inquadramento nei ruoli del corpo per il quale è richiesto lo specifico titolo di studio posseduto dall'ufficiale.

## ART. 2.

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato o di altri enti pubblici.

